



ORIGINALE

COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 13/06/2011

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI

L'anno **duemilaundici**, addì **tredecim** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Aldeghi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Agata Papiri.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>A/P</u>
<u>ALDEGHI GIANCARLO</u>	Sindaco	SI
<u>SALA MATTEO</u>	Assessore	SI
<u>LISSI ANNA</u>	Assessore	SI
<u>CAZZANIGA MICHELE</u>	Assessore	SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 15 e 16 maggio 2011, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... *omissis* ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. *equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b. *articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c. *(lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d. *definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e. *determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;*
- f. *previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.;*

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265."

che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura (art. 1)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		SINDACO (Art. 1 e 3)	VICE SINDACO (Art. 4)	ASSESSORI (Art. 4)
Fino a	1.000	Base	1.291,14	193,67	129,11
da 1.001	3.000	Base	1.446,08	289,22	216,91
da 3.001	5.000	Base	2.169,12	433,82	325,37
da 5.001	10.000	Base	2.788,87	1.394,43	1.254,99
da 10.001	30.000	Base	3.098,74	1.704,31	1.394,43
da 30.001	50000	Base	3.460,26	1.903,14	1.557,12
da 50.001	100.000	Base	4.131,66	3.098,74	2.478,99
e comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti					
da 100.001	250.000	Base	5.009,63	3.757,22	3.005,78
e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti					
da 250.001	500.000	Base	5.784,32	4.338,24	3.759,81
e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti					
oltre	500.000	Base	7.798,50	5.848,87	5.069,02
e comuni capoluogo di regione e comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267/2000 con popolazione superiore a 250.000 abitanti					

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto che questo Comune: secondo i dati ISTAT alla data del **31 dicembre 2009** penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), conta **n. 5178 abitanti residenti**;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori nelle seguenti misure:

SINDACO	€URO	1.300,00.- mensile	annui	€uro	15.600,00.-
VICE SINDACO	€URO	400,00.- mensile	annui	€uro	4.800,00.-
ASESSORI	€URO	300,00.- mensile	annui	€uro	3.600,00.-

Atteso che le suddette indennità rispettano ampiamente i limiti dettati dal D.M. n. 119/2000;

Considerato che l'Assessore Servizi alla persona e politiche sociali Sig.ra Lissi Anna, durante la trattazione della presente deliberazione ha espresso la volontà di rinunciare a €uro 600,00.- annui dell'indennità di funzione attribuita per la carica ricoperta, che confermerà successivamente con apposto atto ufficiale;

Ritenuto che la richiesta dell'Assessore Lissi non comprometta l'omogeneità suddetta e sia pertanto accoglibile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di fissare, con decorrenza dal 17 maggio 2011 per il Sindaco e 23 maggio 2011 per gli Assessori, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO	€URO	1.300,00.- mensile
VICE SINDACO	€URO	400,00.- mensile
ASESSORI	€URO	300,00.- mensile

2) di precisare che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

3) di prendere atto della volontà espressa dall'Assessore Lissi di rinunciare a quota parte della propria indennità di funzione per €uro 600,00.- annui, da destinare all'area del sociale;

4) di prendere atto altresì che a norma dell'art. 10, comma 9, del D.M. 119/2000 l'indennità di funzione del Sindaco è integrata di una indennità di fine mandato pari ad una mensilità per ogni anno di mandato elettivo;

5) di precisare che la spesa complessiva per il periodo 17.05.2011 - 31.12.2011, ammontante a € 16.610,00.- per le indennità di funzione e €uro 1.411,85 per l'IRAP, trova disponibilità agli interventi 1.01.01.03 cap. 100 e 200 e 1.01.01.07 cap. 100 del Bilancio di Previsione 2011;

6) di accantonare altresì la somma di €uro 541,67 oltre €uro 46,04.- per indennità di fine mandato con imputazione agli interventi n. 101.01.03 cap. 100 e n. 1010107cap. 100 del Bilancio di Previsione 2011

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di comunicare l'adozione del presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai cipi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, Letto e sottoscritto

IL SINDACO
Giancarlo Aldeghi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Agata Papiri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 16/06/2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Agata Papiri

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ex. Art. 134 – comma 4. – del T.U. Enti Locali.
Lì, 13/06/2011

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Agata Papiri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Agata Papiri
